



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'articolo 10, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 10, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente, ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso concessionario;

Visto l'articolo 59, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che i comuni con regolamento possono razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della

riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerata la necessità di non aggravare i costi connessi ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario della riscossione e di snellire le relative procedure;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. L'articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del 10 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 272 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001, concernente l' *"Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili"* è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 5

Utilizzazione del bollettino presso le aziende di credito convenzionate

1. *Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, oltre che presso il concessionario della riscossione, anche presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario stesso; in tal caso, la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito, è data dalla quietanza apposta sul bollettino stesso.*”

ARTICOLO 2

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 3 giugno 2002

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO